

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 10/05/2012

N. 72

OGGETTO : PARTECIPAZIONE A SPESA SOSTENUTA DA PRIVATI, ATTUATORI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO BITUMINOSO DI STRADA PRIVATA AD USO PUBBLICO SITA NELLA FRAZIONE DI SORLANA.


L'anno Duemiladodici, addì dieci del mese di Maggio, alle ore 12:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco		X
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BACCHELLA LAURA - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore	X	
6. IMPARATO CARMINE - Assessore	X	
7. MANCA RAFFAELE - Assessore		X
8. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
T O T A L E	6	2

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. CELLA LORELLA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco, **Giuliano Vaccarezza** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

PREMESSO CHE:

i proprietari della strada in oggetto nonché di unità immobiliari a cui detto tracciato conduce, che dalla S.P. 45 di "Santa Giulia" porta alla località "Vaio", con nota acquisita al prot. comunale al n. 27504 del 15.10.2011, hanno chiesto l'intervento economico dell'Amministrazione Comunale per ottenere l'erogazione di un contributo da destinare al ripristino del manto bituminoso al fine di rimuovere la situazione di pericolo determinata dall'alto degrado della sede stradale;

secondo la giurisprudenza prevalente l'assoggettamento ad uso pubblico di una strada privata, dipende dalla coesistenza di tre condizioni quali: il passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via ed infine un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile (TAR Toscana, Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; conformi, tra le molte: TAR Umbria, Perugia, 13 gennaio 2006, n. 7; id., 21 settembre 2004, n. 545; ed in precedenza: Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5692/2000; Cass. civ., Sez. II, n. 7718/1991, Cassazione Sez. II Civ. - 10 ottobre 2000, n. 13485; 7 aprile 2000, n. 4345; Sez. I Civ. - 3 ottobre 2000, n. 13087);

relativamente al tracciato stradale de qua le suddette tre condizioni sussistano, come peraltro ammesso in passato dalla stessa Amministrazione Comunale che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 388/1988 concedeva l'erogazione di un contributo per il mantenimento della strada, dando atto del particolare interesse per la viabilità frazionale e dichiarandone l'uso pubblico malgrado la natura di strada privata;

a seguito di opportuno sopralluogo effettuato, si è evidenziato un necessario ed immediato ripristino del manto bituminoso;

unitamente all'istanza i proprietari del tracciato stradale hanno presentato preventivo di spesa ammontante ad € 5.200,00, + IVA (costo complessivo pari a € 6.292,00), proposto dalla ditta F.lli Lavagetto s.a.s. Lavori Stradali con sede in Carasco (GE) Loc. Terrarossa 3/A 28 da ritenersi attendibile;



il D.Lgt n. 1446/1918, ad oggetto "Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse" (ripristinato, dopo una prima abrogazione, dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 01.12.2009 n. 179), all'art. 3 prevede che il Comune sia tenuto ad una quota di concorso nella spesa di sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito in misura variabile da un quinto fino a metà della spesa in funzione dell'importanza della strada;

la giurisprudenza ha affermato la sussistenza di un obbligo per i Comuni di partecipare alle spese per la manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico e ciò anche a prescindere dalla costituzione dei consorzi di cui all'art. 2 del D.Lgt. 1446/1918 e di cui all'art. 14 della legge 12 febbraio 1958 n. 126. In questo senso la sentenza del TAR Lombardia-Brescia, sez. I, 11.11.2008, n. 1602: ... "l'esistenza dell'obbligo in capo al comune di partecipare alle spese di manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico è indipendente dalla formazione di un consorzio tra gli utenti di cui all'art. 2 del D.Lgt. 1446/1918. La costituzione del consorzio è necessaria per imporre la ripartizione delle spese tra i privati, mentre nei confronti del comune competente per territorio l'obbligo di finanziamento è una conseguenza automatica del diritto di uso pubblico secondo il principio generale dell'art. 1069 cc. in materia di opere necessarie per la conservazione della servitù.

RICHIAMATA la deliberazione n. 18 in data 24/03/2011, mediante la quale il Consiglio Comunale ha approvato la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013, il bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013 ed il bilancio di previsione di competenza per l'esercizio 2011;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 29.11.2011, che, sulla base del sopra citato documento contabile, si disponeva, tra l'altro, di destinare le minori spese registrate nel bilancio esercizio 2011 per nuovi interventi, tra cui la concessione di contributo pari ad € 3.146,00; (cap. 3493 cod. 1080105)

ACQUISITA copia di fatturazione inoltrata dalla ditta incaricata dei lavori ai committenti proprietari del tracciato, relativa ad acconto sui lavori pari al 50% del costo preventivato, per € 3.146,00 complessivi (€2.600,00 + iva 21%);

VERIFICATA, a seguito di ulteriore sopralluogo, la successiva ultimazione dei lavori, rispondenti all'intervento previsto;

RITENUTO pertanto opportuno contribuire alla spesa di manutenzione mettendo a disposizione dei richiedenti, la somma di € 3.146,00 IVA compresa, pari al 50% del costo complessivo dell'intervento manutentivo;



DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese ed al Territorio Ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica in data 09/05/2012;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 10/05/2012;

RILEVATO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del Procedimento geom. Enrico Agosti;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n° 6, (assenti gli Assessori Mauro Caveri e Raffaele Manca), palesemente espressi.

DELIBERA

- 1) di aderire all'intervento di manutenzione del tracciato stradale privato di uso pubblico che dalla S.P. 45 di "Santa Giulia" porta alla località "Vaio" nella frazione di Sorlana partecipando alla spesa complessiva contribuendo con quota pari al 50%;
- 2) di dare atto che l'adesione all'intervento di manutenzione, per il Comune di Lavagna, comporta l'erogazione di somma, da corrispondere ai proprietari della strada privata ad uso pubblico in oggetto nonché di unità immobiliari a cui detto tracciato conduce, per la cifra complessiva di € 3.146,00 (IVA inclusa), e che tale spesa trova disponibilità sul Cap. 3768 Cod. 1080503 del bilancio 2012;
- 3) di dare atto che il Dirigente responsabile del Settore Servizi alle Imprese e al Territorio provvederà per tutti i successivi adempimenti di competenza;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Enrico Agosti, che ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);



Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)

=====

Publicata in data 17 MAG. 2012 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____



Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)